

Non esistono scappatoie: la legge Severino è applicabile

La nostra Costituzione all'articolo 48 consente di porre dei limiti all'elettorato attivo, tra le altre ragioni per motivi di indegnità morale e sulla base di sentenze definitive. L'articolo 51 consente poi di mettere limiti persino maggiori all'elettorato passivo.

Su queste basi la legge Severino, votata da tutta la maggioranza del governo Monti, Pdl compreso, ha dato una delega al governo per regolare in modo organico l'incandidabilità, ivi comprese eventuali cause successive all'elezione che portino alla decadenza. La delega è stata esercitata subito e coerentemente, sempre per pressione di tutta la maggioranza parlamentare, in modo che fosse applicabile sin dalla composizione delle liste per il nuovo Parlamento, fase in cui decidono gli uffici elettorali, organi composti da magistrati. Sulla decadenza di un parlamentare già eletto, sulla base dell'articolo 66 della Costituzione e dei regolamenti parlamentari, si decide invece nella Camera di appartenenza: la giunta, cioè la commissione competente, nomina un relatore e approva la relazione per l'Aula; in quella sede, se vi sono dissensi sulla relazione della giunta e non si vuole quindi approvarla, è possibile chiedere un voto che, ove effettuato, ha carattere decisivo.

Pochi mesi fa, quindi, il Parlamento,

senza esitazioni né sulla costituzionalità né sul merito, ha approvato per due volte queste scelte: al momento della delega e poi in occasione del parere sullo schema di decreto. L'unico dubbio vi fu per la retroattività delle sole sentenze successive a un patteggiamento perché esse risultano da una sorta di negoziato il cui esito non può essere modificato unilateralmente a posteriori. Ovviamente se questa eccezione è puntualmente precisata nel testo (art. 16 comma 1 del decreto) è evidente che in tutti gli altri casi, come ha precisato il Consiglio di Stato nella prima sentenza in materia (caso Miniscalco-Molise) vale la regola, cioè la piena applicabilità per atti e sentenze precedenti. In realtà, come li si spiega bene, non c'è nessuna retroattività, ma solo la verifica di un requisito oggettivo posto dal legislatore, secondo quanto gli è consentito fare sulla base degli articoli 48 e 51 della Costituzione sopra ricordati.

Le domande da farsi a questo punto sono due. La prima è perché mai, sulla base di quali parametri, una Camera dovrebbe votare contro la decadenza. Per altre decisioni parlamentari, ad esempio per l'autorizzazione alla carcerazione preventiva, si è scomodato soprattutto il possibile «fumus persecutionis», ma qui siamo di fronte a un effetto di una sentenza definitiva neanche derivante da una pena accessoria stabilita dal giudice, ma da una scelta

legislativa. In questo caso un voto contrario avrebbe persino un doppio significato polemico: non solo di delegittimazione di una sentenza definitiva, ma anche di una solenne smentita di una scelta consapevole fatta dal Parlamento pochi mesi prima. Alla fine l'unico argomento resta obiettivamente la presunta ragion politica: la scelta fa problema perché si tratta di applicarla al leader di un partito che sostiene il governo, ma questo criterio è obiettivamente irricevibile, in sostanza ripropone l'assunto tristemente noto secondo cui le leggi si applicano ai nemici e si interpretano per gli amici.

La seconda domanda è perché mai si debba, in alternativa, saltare il voto e rimettere, da parte della giunta o dell'Aula, la questione alla Corte costituzionale per iniziativa di forze politiche che pochi mesi prima, quando non si sapeva a chi sarebbe stata applicata, non si erano poste alcun problema e che se lo pongono oggi evidentemente solo per quella ragione politica di cui sopra. Per di più in questa particolare procedura parlamentare il governo non ha alcun titolo per intervenire, non ha neanche un posto dove sedersi in quella giunta, a differenza delle altre commissioni: una ragione ulteriore per mantenere la distinzione doverosa e feconda per il Paese tra esiti processuali con le loro conseguenze da un lato e prosecuzione dell'esecutivo Letta dall'altro.

L'ANALISI

STEFANO CECCANTI

Sulla retroattività la sola eccezione riguarda le sentenze successive a un patteggiamento ed è prevista nel testo. Negli altri casi vale dunque la regola

